

AVV. MICHELA PIGNATELLI  
VIA AMATORE SCIESA 18/2 A - B  
40132 BOLOGNA  
TEL: 0516415709; FAX: 0516412775;  
MAIL: [AVVMICHELAPIGNATELLI@GMAIL.COM](mailto:AVVMICHELAPIGNATELLI@GMAIL.COM);  
PEC: MICHELA.PIGNATELLI@ORDINEAVVOCATIBOPEC.IT

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO**

- **Sede di Roma** -

**RICORSO**

**Nell'interesse di: Salvatore Muto** nato a Crotone (KR) il 24.09.1980, residente in Vescovana (PD) in via Beata Liduina 42/A, C.F.: MTUSVT80P24D122N, **Muto Antonio**, nato a Crotone il 14.02.1983, residente in Vescovana (PD) alla via Beata Liduina n. 42/A, C.F.: MTUNTN83B14D122F, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Michela Pignatelli del Foro di Bologna (C.F.: PGNMHL81B43E205S, pec: [michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it](mailto:michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it), fax: 0516412775), elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec [michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it](mailto:michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it);

- **Ricorrenti** -

**Nei confronti di:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato ex lege;

- **Resistente** -

**Nonché**

**Nei confronti di:** Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ambito territoriale di Treviso C.f.: 80019280264 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato ex lege

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI**

Dell'Avviso attuativo del D.M. 631 DEL 25/09/2018, concernente l'individuazione dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito regionali (GMRE) di cui al DDG n. 85 del 1 febbraio 2018 - pubblicate dopo il 31.08.2018 ed entro il 31.12.2018 - valide per l'ammissione al percorso di formazione del terzo anno fit sui posti residuati dal contingente relativo alle operazioni di immissioni in ruolo del corrente A.S. 2018/19, pubblicato sul sito internet dell'Ufficio scolastico Regionale per il Veneto in data 24 gennaio 2019, nella parte in cui esclude dalla predetta convocazione non riguarda i candidati inclusi in graduatoria con riserva a seguito di provvedimento giurisdizionale o in attesa di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero, e con la conseguente ammissione esclusivamente di "tutti gli inclusi a pieno titolo in graduatoria", del D.M. 631/2018 nella parte in cui decreta che: "Al fine di garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'anno scolastico 2018/2019, nel caso di incapienza delle graduatorie del concorso bandito con DDG 23 febbraio 2016, n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 29 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 1 febbraio 2018, n. 85 approvate entro il termine del 31 dicembre 2018 e in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissioni in ruolo, effettuano la scelta degli ambiti territoriali secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2019/2020", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale

**E PER LA DECLARATORIA**

In via cautelare mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al

percorso di formazione del terzo anno FIT anche con riserva in attesa del definitivo riconoscimento del titolo e della sentenza di merito relativa alla possibilità di partecipare al concorso indetto con DDG 85/2018 per le specifiche classi di concorso indicate nella domanda

\*\*\*\* \*

#### **IN FATTO**

I Proff.ri Muto Salvatore e Muto Antonio venivano ammessi a partecipare al concorso indetto con DDG 85/2018 con riserva, per la classe di concorso A60 "Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado".

In particolare, il Prof. Muto Salvatore veniva ammesso a partecipare con riserva in virtù di ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta n. 3295/2018; mentre il Prof. Muto Antonio, veniva ammesso con riserva in attesa del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito prima del 31.05.2017.

Entrambi venivano convocati per l'espletamento delle prove concorsuali e successivamente collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata sul sito internet della USR Veneto in data 24 gennaio 2019.

A seguito della pubblicazione della predetta graduatoria, l'USR Veneto pubblicava, in attuazione del D.M. 631/2018, l'avviso di convocazione per l'ammissione al percorso FIT, escludendo, *expressis verbis*, dalla predetta convocazione i candidati ***inclusi in graduatoria con riserva a seguito di provvedimento giurisdizionale o in attesa di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero***, rendendo, conseguentemente *inutiliter data* l'ammissione con riserva al predetto concorso e pregiudicando il percorso lavorativo dei ricorrenti, non potendo, pur avendo superato le prove concorsuali, conseguire il bene della vita a cui il concorso è funzionale.

La predetta e ingiustificata esclusione, attuativa del D.M. 631/2018, risulta violativa dei principi di matrice europea di non discriminazione e di parità di trattamento, poiché il soggetto ammesso con riserva alle procedure concorsuali ha diritto a conseguire tutti i vantaggi derivanti dall'inserimento in graduatoria, non potendo esserne preclusa la possibilità di proseguire nel percorso volto all'assunzione in attesa della realizzazione degli eventi che sciolgono la riserva.

D'altronde, qualora dovessero avverarsi gli eventi di cui alla riserva, la condotta tenuta dalla pubblica amministrazione risulterebbe idonea a compromettere irrimediabilmente la posizione lavorativa dei ricorrenti.

Infatti, il fondamento dell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva, risiede *sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento amministrativo in senso favorevole al destinatario e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve, per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicitare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset*".

Nel caso in oggetto, i ricorrenti, come già specificato, risultano essere ammessi con riserva, l'uno con provvedimento giurisdizionale cautelare, l'altro in attesa di riconoscimento di titolo abilitativo conseguito all'estero prima del 31 maggio 2017.

Risulta, pertanto, di meridiana evidenza che la clausola che esclude dall'ammissione al percorso FIT i soggetti collocati in

posizione utile in graduatoria ammessi con riserva ministeriale è lesiva del diritto dei ricorrenti, leso dalla mancata, risulta lesiva del *favor participationis*, nonché del principio di non discriminazione, per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **1. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA**

Il provvedimento impugnato, risulta all'evidenza affetto da eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà.

Come illustrato nella narrativa in fatto, invero, gli odierni ricorrenti risultano esclusi dalla possibilità di intraprendere il percorso FIT, esclusivamente a causa dell'inserimento con riserva nella graduatoria, derivante anche dalla inerzia protratta da parte della pubblica amministrazione nell'adozione di un provvedimento che attribuisca o meno il riconoscimento dell'equipollenza del titolo abilitativo conseguito presso uno Stato membro dell'UE, costringendo i ricorrenti in un limbo che non consente di progredire nella loro carriera.

La predetta situazione, non può che compromettere le ragioni degli odierni ricorrenti, che pur trovandosi in situazione identica ad altri partecipanti, ex art. 3 della Costituzione, non possono accedere al percorso FIT, con evidente compromissione dei principi di buon andamento e imparzialità ex artt. 95 e 97 della Costituzione.

Inoltre, la predetta esclusione si pone anche in contrasto con i principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale relativamente alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, posto che i ricorrenti risulterebbero illegittimamente pretermessi dalla

possibilità di conseguire il bene della vita anelato mediante la partecipazione al concorso.

Sulla questione non ci si può esimere dal richiamare la sentenza ex art. 60 CPA n. 3400/2019, emessa da Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale sez. III bis, secondo cui: *"Ritiene, quindi, il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la carriera del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovverosia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata "a valle" del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto".*

D'altronde, opinare diversamente, significherebbe porsi in aperta contraddizione con la finalità per cui è prevista l'ammissione con riserva, che è quella di portare a compimento, in modo positivo o negativo per il concorrente un procedimento amministrativo o giurisdizionale.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente l'illegittimità dell'avviso impugnato, nella parte in cui esclude i ricorrenti, ammessi a sostenere le prove concorsuali con riserva, dalla possibilità di intraprendere il percorso FIT, essendo lo stesso riservato, ad avviso dell'USR Veneto attuativo del D.M. 631/2018, esclusivamente a TUTTI GLI INCLUSI A PIENO TITOLO IN GRADUATORIA.

\*\*\*\* \*

In virtù delle argomentazioni di cui sopra e della documentazione prodotta, comprovante l'espletamento e il superamento delle prove concorsuali relative alla classe di concorso A60 "Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado", emerge *ictu oculi* l'illegittimità dell'operato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca censurato con il presente ricorso, e volto a svuotare di qualsivoglia rilevanza l'istituto dell'ammissione alle procedure concorsuali con riserva.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

In via cautelare si chiede a Codesto Ecc.mo Tar di sospendere il provvedimento impugnato, o comunque di adottare le misure cautelari ritenute più idonee, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, ammettere i ricorrenti alla procedura prevista per il percorso FIT.

Il *fumus* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Ai fini del cd *periculum in mora*, che risulta *in re ipsa*, si deduce che il mancato inserimento dei ricorrenti è causa di un danno grave ed irreparabile, attese le inevitabili ripercussioni sulla prospettiva di carriera, posto che la decisione di merito potrebbe intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità, non consentendo ai ricorrenti di essere convocati per partecipare al percorso FIT.

#### **P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'annullamento o per l'adozione del provvedimento ritenuto più opportuno, ai fini dell'inserimento dei ricorrenti nel percorso FIT, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese e

competenze di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

**Si allegano:**

1. Avviso Usr Veneto del 24 gennaio 2019;
2. Graduatoria del 24 gennaio 2019;
3. Ordinanza Cons. Stato 3295/2018;
4. Titolo abilitativo, e domanda di riconoscimento Muto Antonio;
5. Titolo abilitativo e domanda di riconoscimento Muto Salvatore.

Il sottoscritto Avv. Michela Pignatelli dichiara che l'importo del contributo dovuto e versato per il presente procedimento è pari ad € 325,00.

*Salvis iuribus*

Bologna - Roma 25 marzo 2019

Avv. Michela Pignatelli